



normativa

GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER GLI AUTOTRASPORTATORI **(CIRCOLARE INPS N.167/2017)**

Con la circolare n. 167/2017, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire l'utilizzo dello sgravio contributivo previsto, in via sperimentale, per i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze conducenti di autoveicoli dotati di tachigrafo digitale che svolgono servizi di trasporti internazionali per almeno 100 giorni all'anno.

L'agevolazione per la durata di un triennio, che sarà riconosciuta in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze tramite la procedura telematica messa a disposizione dall'istituto di cui si dirà più oltre, è pari all'80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esplicita esclusione dei premi dovuti all'Inail. L'esonero, in considerazione della sua portata e della specialità della previsione di legge, non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.

L'esonero contributivo può trovare applicazione, come espressamente previsto dalla norma, esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell'aiuto di stato nei limiti degli importi de minimis e che si conformano ai principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi.

L'agevolazione in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata.

È opportuno precisare che possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi, ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

Come detto in premessa, la norma prevede l'esonero nella misura dell'80% dei complessivi contributi previdenziali esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto, essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell'agevolazione.

Il calcolo delle giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del computo delle 100 giornate previste dalla disposizione devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall'Italia.



Con riferimento alle ipotesi in cui il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l'esonero contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell'attività di trasporto internazionale.

L'agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l'apposita procedura telematica "TRAS.INT.", messa a disposizione dall'Istituto all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Il datore di lavoro la cui istanza telematica verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di richiesta dell'agevolazione – della misura massima complessiva dell'esonero spettante, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell'importo calcolato, avendo cura di non imputare l'agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

L'esonero della contribuzione datoriale potrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.

Brescia, 18 dicembre 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it